



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE)  
Segreteria Energia

Berna, 5 dicembre 2025

---

# **Ordinanza sulle misure tese a ridurre il prelievo di energia elettrica da parte degli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali**

## Rapporto sui risultati della consultazione

---

# Indice

<b>Sintesi.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Situazione iniziale .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Analisi dei pareri emersi dalla consultazione.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Cantoni .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Partiti politici.....</b>	<b>10</b>
<b>2.3 Associazioni mantello.....</b>	<b>10</b>
<b>2.4 Altre organizzazioni .....</b>	<b>11</b>
<b>Elenco dei partecipanti alla consultazione .....</b>	<b>15</b>

## Sintesi

Nell'ambito della procedura di consultazione relativa all'ordinanza sulle misure tese a ridurre il prelievo di energia elettrica da parte degli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali (di seguito IDA centralizzati) sono pervenuti 39 pareri. Si sono espressi 25 Cantoni, due partiti, due associazioni mantello nonché altre 10 organizzazioni delle cerchie interessate.

I partecipanti alla consultazione hanno accolto con favore, ritenendoli opportuni, gli sforzi che la Confederazione si propone di intraprendere nel caso in cui si verificasse una situazione di penuria di energia elettrica, allo scopo di sfruttare a pieno il potenziale di risparmio di cui gli IDA centralizzati già dispongono e preservare, nel contempo, la produzione interna di elettricità.

La presente ordinanza si basa sul documento «Modello di gestione IDA comunali in caso di contingentamento (penuria di energia elettrica)» elaborato dalla Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA), dall'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) e dall'Associazione svizzera Infrastrutture comunali (ASIC) con il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'approvazione dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE). I partecipanti alla consultazione hanno accolto con favore anche il coinvolgimento delle associazioni nella creazione di una soluzione settoriale.

I Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello e alcune organizzazioni delle cerchie interessate approvano il principio dell'ordinanza e le misure settoriali proposte, pur sollevando alcune modifiche o precisazioni. Non è stata presentata nessuna proposta di rifiuto.

Una modifica richiesta da numerosi Cantoni e altrettante organizzazioni delle cerchie interessate è la precisazione dell'ambito di applicazione dell'ordinanza, che al momento lascia un margine d'interpretazione troppo ampio.

Altre organizzazioni delle cerchie interessate nonché alcuni Cantoni esprimono preoccupazioni in merito alla seconda fase di misure. Nello specifico, chiedono che gli impianti di filtraggio vengano disattivati solo dopo la disattivazione degli impianti di eliminazione dei microinquinanti e quindi che la misura venga considerata come «ultima ratio» o addirittura esclusa dal disegno di legge.

In singoli casi, i Cantoni prevedono deroghe alla disattivazione di cui all'articolo 2 capoverso 3. A tal proposito, alcuni partecipanti alla consultazione chiedono l'estensione delle deroghe anche ai casi in cui le misure menzionate all'articolo 2 potrebbero compromettere o danneggiare l'approvvigionamento di acqua potabile di un IDA centralizzato. In questo modo, si diminuirebbero i rischi per la salute derivanti dall'inquinamento delle risorse di acqua potabile e dei relativi impianti.

## 1. Situazione iniziale

In una situazione di penuria di elettricità, sia essa già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale attua una serie di misure di gestione per garantire l'approvvigionamento di servizi d'importanza vitale basandosi sulla legge federale del 17 giugno 2016<sup>1</sup> sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP). In caso di contingentamento di energia elettrica, tutti i grandi consumatori, con un consumo annuo di almeno 100 megawattora, devono ridurre il proprio consumo di una quota standard per un determinato periodo di tempo. Un eventuale contingentamento interesserebbe circa la metà dei 720 IDA centralizzati presenti in Svizzera. La riduzione del prelievo di energia elettrica disposta tramite contingentamento renderebbe impossibile per gli IDA centralizzati assicurare la depurazione minima delle acque di scarico necessaria per garantire la tutela della salute umana e delle acque stesse. Ciò comporterebbe notevoli problemi igienico-sanitari nonché un inquinamento smodato e irreversibile.

Un sistema di depurazione delle acque efficiente rappresenta un elemento fondamentale per la salute umana e per l'ambiente. Per questo motivo, il 29 settembre 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC (UFAM) di elaborare, in collaborazione con il DEFR (UFAE), un progetto di ordinanza tenendo conto delle soluzioni settoriali presentate. Il 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha quindi incaricato il DEFR di avviare una procedura di consultazione con i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, dell'economia e delle cerchie interessate in merito all'ordinanza sulle misure tese a ridurre il prelievo di energia elettrica da parte degli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali.

La presente ordinanza propone di disciplinare separatamente gli IDA centralizzati, esentandoli quindi dalle misure di gestione del contingentamento e del contingentamento immediato. Potranno così essere attuate misure mirate, volte a ridurre il consumo di energia elettrica degli IDA centralizzati e a mantenere la produzione interna di energia, evitando al contempo l'insorgenza di rischi sanitari e un inquinamento delle acque smodato e irreversibile. Il presente progetto di ordinanza si basa sul documento «Modello di gestione IDA comunali in caso di contingentamento (penuria di energia elettrica)»<sup>2</sup>, elaborato dalla Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA), dall'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA) e dall'Associazione svizzera Infrastrutture comunali (ASIC) con il sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e con l'approvazione dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Secondo il modello di gestione menzionato, sono soggetti alle misure di risparmio di energia elettrica tutti gli IDA centralizzati, anche quelli che non sono considerati grandi consumatori e che non sarebbero di per sé interessati dalla riduzione del prelievo di energia elettrica. In caso di penuria, ciò permetterebbe di raggiungere un livello massimo di risparmio in termini di prelievo di energia elettrica da parte di tutti gli IDA centralizzati. I Cantoni garantiscono l'attuazione delle misure in conformità con l'articolo 45 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>3</sup> sulla protezione delle acque (LPAc).

La presente ordinanza e le misure di gestione previste dal Consiglio federale (contingentamento o contingentamento immediato) entrano in vigore solo in caso di grave penuria di energia elettrica. Il progetto di ordinanza sarà sistematicamente adattato alla situazione di penuria corrente.

Il presente rapporto presenta una sintesi dei pareri pervenuti.

---

<sup>1</sup> RS 531

<sup>2</sup> Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA): modello di gestione IDA comunali in caso di contingentamento (penuria di energia elettrica). Glattbrugg, 2024.

<sup>3</sup> RS 814.20

## 2. Analisi dei pareri emersi dalla consultazione

La consultazione è durata dal 1° maggio 2024 al 22 agosto 2024. Sono pervenuti in totale 39 pareri (cfr. lista dei partecipanti alla fine del rapporto) da parte di:

- 25 Cantoni;
- 2 partiti politici;
- 2 associazioni mantello;
- 10 altre organizzazioni.

### 2.1 Cantoni

Nell'ambito della consultazione hanno espresso il loro parere tutti i Cantoni tranne il Cantone del Giura. L'atteggiamento generale dei partecipanti alla consultazione è stato positivo e non sono pervenuti pareri contrari al progetto. I Cantoni accolgono con favore la proposta di disciplinare separatamente gli IDA centralizzati in caso di contingentamento o di contingentamento immediato. I Cantoni di Appenzello Interno, Basilea Città, Glarona, Lucerna, Neuchâtel, Soletta e Uri accolgono con favore l'ordinanza e rinunciano a proporre modifiche o integrazioni.

Alcuni Cantoni (AG, BE, SG, SO, TI, VS) pongono l'accento sull'importante contributo del progetto di ordinanza in termini di massima protezione delle acque in caso di un contingentamento dovuto a una grave situazione di penuria di elettricità. La salute non può prescindere da un sistema di depurazione delle acque di scarico funzionante (AI, AG, OW, SO, TI).

Secondo i Cantoni di Argovia, di Berna e del Vallese, grazie al progetto di ordinanza gli IDA centralizzati contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento in quanto permettono di dare un'attuazione rapida e coordinata a specifiche misure di risparmio elettrico; rappresentano quindi un valido compromesso tra la necessità di risparmiare energia elettrica, continuare a depurare le acque di scarico e proteggere le acque (AG, BE, GR, VS, ZG).

Inoltre, i Cantoni di Argovia e di Obvaldo accolgono con favore il fatto che l'ordinanza si basi sul modello di gestione elaborato dalla CCA, dalla VSA e dall'ASIC in collaborazione con l'UFAM e con l'approvazione dell'UFAE. In questo modo si garantisce una gestione pratica dell'elettricità generata dagli IDA centralizzati.

I Cantoni di Appenzello Esterno, Basilea Campagna, San Gallo e Turgovia accolgono con favore il fatto che i servizi specializzati cantonali possano concedere, in singoli casi, deroghe relative all'attuazione di determinate misure per alcuni IDA centralizzati, che offrono un notevole margine di manovra per evitare conseguenze durature e irreversibili sulle acque. Il Cantone di Basilea Campagna ritiene che le misure di risparmio energetico possano comportare un peggioramento delle acque, in particolare quando si tratta di IDA centralizzati locali, di dimensioni contenute, con piccoli corsi d'acqua ricettori. Infatti, questi IDA centralizzati, hanno di solito, difficoltà a raggiungere i livelli di depurazione delle acque richiesti.

Il Cantone di Nidvaldo nutre forti dubbi sulla possibilità di raggiungere un risparmio di energia elettrica del 15 per cento in tutti gli IDA centralizzati, e soprattutto sul fatto che non si andranno a produrre odori sgradevoli e che non sarà intaccata la qualità delle acque di scarico depurate. In alcuni casi la disidratazione dei fanghi rappresenterebbe un'ulteriore fonte di risparmio temporanea. Tale processo può infatti essere sospeso temporaneamente in caso di penuria di elettricità, accumulando i fanghi all'interno degli impianti, che verranno poi disidratati in periodi di maggiore disponibilità d'energia.

Il Cantone di Friburgo non condivide il parere espresso nel rapporto esplicativo della Confederazione in merito all'inesistenza di conseguenze finanziarie e personali legate alle misure previste. Al momento è difficile immaginare la durata del contingentamento, ma si possono prevedere effetti a livello cantonale e comunale, in particolare riguardo al monitoraggio della qualità delle acque e all'aumento del carico di lavoro. Poiché in caso di penuria di energia elettrica l'attuazione delle misure da parte dei Cantoni

richiederà di mobilitare le risorse disponibili o di predisporre risorse supplementari, il Cantone di Vaud prevede che ci saranno costi indiretti.

I Cantoni di Appenzello Esterno e di Vaud criticano inoltre il fatto che il progetto di ordinanza non tratti le conseguenze dei disinserimenti ciclici della rete elettrica sull'esercizio degli IDA centralizzati e sulle acque. A tal proposito, l'ordinanza prevede che le aziende rilevanti per l'approvvigionamento, come gli IDA centralizzati, non vengano disattivate, solo se le condizioni tecniche lo permettono. Tuttavia, secondo le informazioni a disposizione di entrambi i Cantoni, nella maggior parte dei casi è improbabile che i gestori di impianti di distribuzione escludano gli IDA centralizzati dalle misure di disinserimento ciclico.

#### **Art. 1**

Diversi Cantoni chiedono che venga precisato il campo di applicazione dell'ordinanza (BL, GE, SH, TG, TI, VS). Questi ultimi ritengono che non sia chiaro se vi rientrano gli impianti di depurazione delle acque di aziende industriali, che trattano anche le acque di scarico comunali (impianti industriali con una quota comunale). Nonostante il rapporto esplicativo apporti delle precisazioni, i Cantoni in questione ritengono che il progetto di ordinanza lasci spazio all'interpretazione.

Il Cantone Ticino aggiunge che in base all'articolo 1, capoverso 2 è irrilevante sapere se il consumo energetico delle strutture speciali della rete di canalizzazione sia registrato o meno negli IDA centralizzati. L'accento va posto piuttosto sull'importanza strategica delle strutture speciali nel contesto complessivo di tutti gli impianti di depurazione delle acque di scarico. Pertanto, il Cantone Ticino chiede di adattare il campo di applicazione al fine di precisare che non include i manufatti speciali non strategici della rete di canalizzazioni.

#### **Art. 2**

Diversi Cantoni chiedono che vengano precise le misure dall'articolo 2, capoverso 1, lettera a, per quanto riguarda le installazioni ausiliarie rilevanti per la sicurezza (AG, BE, BL, SG, SH, TG, VS, VD). In base alla loro interpretazione del presente progetto e nell'ottica del modello di gestione, le misure disposte in caso di tasso di contingimento pari o superiore all'85 per cento devono essere conformi non solo alle disposizioni in materia di sicurezza ma anche alle direttive ambientali e sulla protezione dei lavoratori. Nel rapporto esplicativo si fa notare che devono essere rispettate le disposizioni dell'ordinanza 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)<sup>4</sup> del, in particolare quelle in merito agli odori eccessivi, alle centrali termoelettriche a blocco nonché ai motori a combustione stazionari. Il progetto di ordinanza stesso (art. 2. cpv.1 lett. a) menziona tuttavia solo le «installazioni ausiliarie rilevanti per la sicurezza». Nel rapporto esplicativo e nel progetto di ordinanza dovrebbe essere precisato che sono da rispettare anche le direttive ambientali e sulla protezione dei lavoratori. In questo contesto, il Cantone di Vaud chiede inoltre che l'aumento della produzione interna di energia elettrica costituisca una misura a sé stante.

Il Cantone di Ginevra chiede che nel progetto di ordinanza o nei relativi commenti sia precisato cosa si intende esattamente quando si fa riferimento alla possibilità dei Cantoni di ordinare «ulteriori misure specifiche» (art. 2 cpv. 1 lett. b). A tal proposito, fa notare che, in termini di risparmio energetico, l'ordinanza è meno ambiziosa rispetto alle misure «business continuity plan»(BCP) in caso di penuria di elettricità per il settore delle acque di scarico SIG, elaborato nel 2022 in collaborazione con l'Ufficio cantonale dell'acqua del Cantone di Ginevra. Per tre IDA cantonali centralizzati su quattro, il piano prevede da un lato la sospensione regolare e intermittente della ventilazione del trattamento biologico negli IDA centralizzati di Aïre, Bois-de-Bay e Chancy, il cui affluente è il Rodano e dall'altro l'abolizione della deodorizzazione nell'IDA centralizzato di Aïre. Al contrario del progetto di ordinanza, il BCP sostiene che la ventilazione del trattamento biologico è il principale potenziale di risparmio energetico.

---

<sup>4</sup> RS 814.318.142.1

Il Cantone di Friburgo e di Svitto ritengono che le misure previste all'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b del progetto dovrebbero essere decise a livello nazionale e non rientrare nell'ambito di competenza dei Cantoni. Solo così si può infatti garantire un'attuazione efficace, rapida e uniforme. Un'attuazione cantonale rischierebbe di portare a differenze tra i diversi Cantoni. Tuttavia, se l'approvvigionamento energetico in caso di situazione di penuria è di interesse nazionale, la sorveglianza e la concessione di deroghe in singoli casi dovrebbe essere di competenza dei Cantoni.

Il Cantone di Argovia è favorevole all'attuazione graduale delle misure previste in caso di tasso di contingentamento inferiore all'85 per cento in conformità con l'articolo 2 capoverso 2 e propone di partire dalla messa fuori servizio degli impianti per l'eliminazione dei microinquinanti, per poi passare agli impianti di filtraggio. Ciò si basa sul principio secondo cui le sostanze in tracce causano un'esposizione cronica delle acque, mentre il superamento dei valori limite per i solidi sospesi totali (SST) provoca un'esposizione acuta.

A tal proposito, il Cantone dei Grigioni osserva che il processo per l'eliminazione dei microinquinanti non è ancora operativo e quindi che le misure non lo riguardano. Il Cantone di Svitto invita a inserire una precisazione nel progetto in merito agli IDA centralizzati che non dispongono di un impianto per l'eliminazione dei microinquinanti.

Il Cantone di Ginevra chiede inoltre che nel rapporto esplicativo venga precisata la durata delle misure della seconda fase, in caso di tasso di contingentamento inferiore all'85 per cento.

I Cantoni di Appenzello Esterno, Basilea Campagna e San Gallo si dichiarano esplicitamente favorevoli alla possibilità degli uffici cantonali competenti di prevedere deroghe in singoli casi critici. A tal proposito, i Cantoni di Friburgo, Ginevra e Svitto concordano sulla rilevanza della disposizione derogatoria, tuttavia, richiedono di definire con più precisione il concetto di «significativo peggioramento della qualità delle acque» (art. 2 cpv. 3, lett. a) per stabilire in modo univoco i requisiti per la concessione delle singole deroghe da parte dei Cantoni. Il Cantone di Svitto proporne inoltre di integrare all'ordinanza una guida all'esecuzione o un opuscolo che descriva a livello tecnico gli impianti e i processi effettivamente da disattivare.

Il Cantone di Vaud ritiene necessaria un'estensione delle deroghe relative alle infrastrutture che potrebbero compromettere l'approvvigionamento di acqua potabile. Il rapporto esplicativo precisa che, a seconda del contesto, è possibile derogare alle misure relative all'acqua potabile previste per evitare di incorre in problemi igienici significativi ma questa eventualità non è disciplinata in modo esplicito nel progetto di ordinanza. Tra l'altro, né il rapporto né il progetto menzionano l'ordinanza del 19 agosto 2020 sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP)<sup>5</sup>. L'articolo 13 OAAP stabilisce le misure che devono attuare i gestori degli impianti di smaltimento delle acque affinché i loro impianti non pregiudichino l'approvvigionamento di acqua potabile. Quest'obbligo, applicabile anche agli impianti di sollevamento, dovrebbe essere citato nel rapporto esplicativo. Siccome l'ordinanza potrebbe compromettere l'approvvigionamento di acqua potabile, sarebbe opportuno escludere esplicitamente tali infrastrutture.

Alcuni Cantoni chiedono che nel rapporto esplicativo si precisi che i motori a combustione stazionari e dunque anche i gruppi elettrogeni d'emergenza (allegato 2 cifra 827 OIAt) devono rispettare le disposizioni vigenti. I gruppi elettrogeni d'emergenza sono particolari motori a combustione stazionari che in teoria possono essere utilizzati solo a scopo di test e in caso di interruzione della fornitura di elettricità. Pertanto, devono rispettare valori limite meno severi per le emissioni rispetto ai motori a combustione tradizionali (AG, BE, BL, SG, SH, TG, ZH, VS).

### **Art. 3**

Il Cantone di Svitto critica l'abolizione di tutti i valori limite rilevanti per gli scarichi degli IDA centralizzati durante la disattivazione degli impianti di filtraggio e degli impianti di eliminazione dei microinquinanti di

---

<sup>5</sup>RS 531.32

cui all'articolo 2 capoverso 2. Se dovessero essere ordinate le misure della seconda fase, il Cantone dovrebbe decidere quali fasi di depurazione continuare a svolgere all'interno degli IDA centralizzati e si attenderebbe che i gestori degli IDA centralizzati gli chiedano un'autorizzazione prima di disattivare completamente i loro impianti. Per evitare l'insorgere di questa situazione, i Cantoni andrebbero a concedere deroghe in conformità all'articolo 2 capoverso 3 del progetto di ordinanza e impedirebbero così la disattivazione degli impianti di filtraggio e degli impianti per l'eliminazione dei microinquinanti in modo da evitare il rischio di un significativo peggioramento della qualità delle acque. In tal modo, però, l'obiettivo del risparmio energetico non verrebbe raggiunto.

Diversi Cantoni chiedono che nel rapporto esplicativo si definisca più precisamente il significato di «sostanze organiche in tracce» (al posto di microinquinanti), che comprendono tra l'altro anche i farmaci (AG, BE, BL, SG, SH, TG, ZH, VS).

Il Cantone di Vaud domanda se siano previste deroghe alle disposizioni di legge in caso di disinserimento ciclico della rete elettrica e se in queste situazioni la responsabilità ricada sui gestori degli IDA centralizzati. Siccome il progetto di ordinanza non fa riferimento ai disinserimenti ciclici della rete, il Cantone di Appenzello Esterno sostiene il Cantone di Vaud nella richiesta di precisare le conseguenze di tali misure e di regolamentare in modo univoco se le deroghe di cui all'articolo 3 possono essere concesse anche in questo caso. Il Cantone di Vaud ha presentato proposte concrete per l'articolo 3 al fine di garantire che in caso di disinserimenti ciclici della rete sia mantenuto un trattamento minimo e ritiene inoltre che numerosi settori prioritari, come quello sanitario, non saranno in grado di ridurre in modo significativo il loro consumo durante il periodo di contingentamento. In questo contesto, si auspica una misura supplementare in caso di un tasso di contingentamento rigoroso (inferiore al 70 %).

Per quanto riguarda i disinserimenti ciclici della rete elettrica, l'ordinanza prevede che le aziende rilevanti per l'approvvigionamento, come gli IDA centralizzati vengano disattivate solo se le condizioni tecniche lo permettono. Secondo le informazioni fornite dai gestori delle reti di distribuzione locali, nella maggior parte dei casi non è ancora possibile esentare gli IDA centralizzati nei Cantoni di Appenzello Esterno e di Vaud dai disinserimenti ciclici. In quest'ultimo in particolare, solo cinque di tutti gli IDA centralizzati sono tecnicamente esenti dalle disattivazioni e otto sono attualmente dotati di gruppi eletrogeni di emergenza.

Il Cantone di Appenzello Esterno ritiene che i gestori delle reti di distribuzione non abbiano obblighi legali né incentivi finanziari per cambiare la situazione e chiede quindi alla Confederazione di illustrare nel dettaglio come rafforzare in modo vincolante l'infrastruttura elettrica per garantire che le infrastrutture critiche non siano soggette a disinserimenti ciclici.

#### **Art. 4**

Il Cantone di Friburgo auspica una sorveglianza delle misure, uniforme e comparabile a livello nazionale, che riduca il più possibile gli oneri amministrativi per gli attori coinvolti (Confederazione, Cantoni e IDA centralizzati). Questo risultato può essere raggiunto grazie a uno strumento semplice, per esempio una check-list.

In merito all'articolo 4 capoverso 1, il Cantone di Svitto chiede che i gestori degli IDA centralizzati non si rivolgano ai propri Cantoni solo in caso di effetti inattesi sulle prestazioni di depurazione ma anche che dialoghino con le autorità esecutive durante tutto il periodo di validità delle misure di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 capoverso 2 stabilisce che i gestori degli IDA centralizzati devono, su richiesta, comunicare al Cantone la quantità di energia prelevata dalla rete elettrica. Il Cantone di Ginevra ritiene che l'ordinanza dovrebbe fornire maggiori delucidazioni in merito e che sia opportuno comunicare ad esempio il potenziale di risparmio energetico.

## **Art. 5**

Il Cantone di Svitto sostiene che la motivazione di cui all'articolo 45 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)<sup>6</sup>, secondo la quale i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione della LPAc non sia applicabile al presente progetto di ordinanza. In tali situazioni di emergenza, le competenze esecutive dovrebbero essere attribuite a livello nazionale e i Cantoni darebbero il loro contributo nel quadro dello svolgimento dei controlli.

---

<sup>6</sup> RS 814.20

## **2.2 Partiti politici**

Per quanto riguarda i partiti politici, hanno espresso il loro parere in merito all'ordinanza l'Unione democratica di centro (UDC) e il Partito socialista svizzero (PS). Il PS accoglie con favore la regolamentazione separata per gli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico. L'UDC afferma che disporre di impianti di depurazione delle acque funzionanti è essenziale per l'ambiente e per la salute dei cittadini: ritiene pertanto adeguato il progetto di ordinanza e si esprime in favore della sua approvazione.

## **2.3 Associazioni mantello**

Due associazioni mantello si sono espresse riguardo all'ordinanza. L'Unione svizzera degli imprenditori ha rinunciato a rilasciare un parere in quanto secondo la ripartizione del lavoro con economiesuisse il tema rientra piuttosto nell'ambito di competenze di quest'ultima che, a tal proposito, non ha preso nessuna posizione. L'Unione sindacale svizzera (USS) ha invece espresso un parere e approva integralmente l'ordinanza, per quanto riguarda i suoi ambiti di competenza.

## 2.4 Altre organizzazioni

Nell'ambito della consultazione, hanno espresso il loro parere altre dieci organizzazioni delle cerchie interessate.

La Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA), la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP), la Vereinigung Aargauischer Abwasserreinigungsanlagen (VARA), l'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA), l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) e l'Associazione Svizzera dell'Industria del Gas (ASIG) accolgono con favore l'ordinanza. LA VARA non ha espresso ulteriori pareri sul progetto.

Anche la Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) è sostanzialmente favorevole al progetto in consultazione; chiede tuttavia che le misure di risparmio previste siano attuate tenendo sempre in considerazione la necessità di un approvvigionamento di acqua potabile sicuro e costante e senza compromettere in alcun momento l'approvvigionamento di acqua potabile.

La CG MPP, l'Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (SVU|ASEP), Umweltfreisinnige St. Gallen (UFS) e il WWF Svizzera accolgono con favore una soluzione settoriale mirata piuttosto che applicare agli IDA centralizzati le misure di contingentamento e contingentamento immediato del consumo di energia elettrica in caso di penuria di elettricità. La SVU|ASEP prevede che gli IDA centralizzati non sarebbero più in grado di depurare le acque di scarico in conformità con le misure stabilite dall'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)<sup>7</sup>. La conseguente contaminazione delle acque e delle risorse di acqua potabile potrebbe in seguito causare problemi igienici rischiosi per la salute. Inoltre, le persone residenti nei pressi degli IDA centralizzati potrebbero essere disturbate da eventuali odori eccessivi.

La CCA sostiene che il progetto di ordinanza fornisce un grande contributo in merito a una massima protezione delle acque in caso di contingentamento del consumo di energia elettrica. Nel contempo, grazie al progetto, anche gli IDA centralizzati possono contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento attuando misure di risparmio energetico mirate a seconda dal tasso di contingentamento. La CCA e la VSA ritengono che, nel progetto in consultazione, il rapporto tra risparmio energetico e protezione delle acque sia equilibrato. Per la CCA le disposizioni di quest'ultimo inglobano i punti centrali necessari per un'azione rapida, armonizzata e con un impatto ambientale proporzionato in caso di contingentamento.

La VSA accoglie con favore il fatto che le misure proposte non si applichino ai manufatti speciali (stazioni di pompaggio, percolatori a pioggia, ecc.) situati in un bacino imbrifero (rete di canalizzazione) di un IDA centralizzato, che non sono alimentati con energia elettrica dall'IDA centralizzato in questione o il cui prelievo di energia elettrica non è fatturato da quest'ultimo. Inoltre, stabilire misure specifiche in base al tasso di contingentamento rappresenta una soluzione pragmatica ed efficace. La VSA si dichiara favorevole all'elenco preciso e completo di disposizioni contenuto nell'OPAc dalle quali è possibile derogare durante il periodo di disattivazione degli impianti e in base al quale i Cantoni possono concedere singole deroghe al fine di non incorrere in un notevole peggioramento della qualità delle acque o nella violazione di accordi internazionali.

La SSIGA spiega che per le aziende svizzere di approvvigionamento idrico una penuria di energia elettrica e la disattivazione degli impianti di depurazione delle acque di scarico rappresentano un'ulteriore sfida, in aggiunta a quelle esistenti, in merito alla sicurezza e alla sostenibilità dell'approvvigionamento di acqua potabile, di acqua per uso industriale e per le riserve antincendio; ciò richiede una ponderazione degli interessi tra la sicurezza alimentare e la salute della popolazione da un lato, e il funzionamento di infrastrutture importanti, dall'altro. L'immissione di acque di scarico non trattate, anche solo temporaneo, può compromettere significativamente un approvvigionamento di acqua potabile sicuro per la salute, esponendo i cittadini a rischi sanitari. Dal punto di vista igienico, la

---

<sup>7</sup> RS 814.201

SSIGA critica esplicitamente l'immissione di acque di scarico non trattate o parzialmente trattate negli affluenti di impianti di captazione situati in vicino alle sponde.

La SVU|ASEP fa notare che negli ultimi anni gran parte degli IDA centralizzati hanno attuato numerose misure per ottimizzare il loro consumo di energia (migliore efficienza energetica, incremento della produzione, miglioramento procedurale), motivo per cui ritiene che un ulteriore potenziale di risparmio realizzabile senza conseguenze negative per le acque sia limitato. Gli IDA centralizzati forniscono già oggi un contributo fondamentale per l'approvvigionamento energetico. Dal trattamento dei fanghi di depurazione deriva il gas di depurazione, trattato dagli IDA centralizzati e immesso nelle reti del gas oppure utilizzato per produrre direttamente elettricità o calore. Per la SVU|ASEP è importante che tutti gli IDA centralizzati continuino a impegnarsi per generare ancora più energia elettrica dal trattamento dei gas di depurazione. Nel contempo, riterrebbe necessario verificare caso per caso la possibilità di imporre un immagazzinamento adeguato del gas di depurazione, ad esempio per una settimana, con lo scopo di colmare le difficoltà di approvvigionamento elettrico nelle aree servite dagli IDA centralizzati situati nelle zone centrali.

L'AES chiarisce al riguardo che negli ultimi anni il settore del gas, in collaborazione con i gestori degli IDA centralizzati, ha investito molto nella costruzione di impianti per il trattamento dei gas di depurazione e per la l'immissione del biometano nelle reti del gas. Così ha permesso di aumentare l'offerta di una fonte energetica rinnovabile e immagazzinabile, disponibile per l'intero sistema energetico sotto forma di calore o energia, che contribuisce quindi alla sicurezza dell'approvvigionamento. Affinché la presente ordinanza non sia in contrasto con gli incentivi che incoraggiano i gestori degli IDA centralizzati a sfruttare il potenziale del biometano, l'AES sottolinea che la sua introduzione non deve portare, in situazioni normali di approvvigionamento, ad un aumento della conversione del gas di depurazione in elettricità a scapito del trattamento per ottenere il biometano e della successiva immissione nella rete del gas.

## **Art. 1**

La CCA richiede una precisazione in merito all'ambito di applicazione poiché ritiene ci sia una contraddizione tra l'articolo 1 capoverso 1 e l'articolo 1 capoverso 2 lettera a. Esistono infatti degli impianti di depurazione industriali che trattano anche acque di scarico comunali. La CCA crede sia opportuno delucidare questo punto, specificando che l'ordinanza non sia applica agli IDA industriali che non trattano acque di scarico comunali.

Per la SVU|ASEP, non è chiara la distinzione tra impianti «centralizzati» e impianti più piccoli, locali o decentralizzati, che non sono oggetto dell'ordinanza. Questo aspetto dovrebbe essere meglio definito nell'articolo che stabilisce il campo di applicazione. Inoltre, sottolinea esplicitamente che ogni IDA centralizzato ha le sue peculiarità e quindi dovrebbe essere garantito ai Cantoni un margine di manovra sufficiente nell'attuazione delle misure di risparmio energetico proposte.

Anche secondo l'AES occorre una precisazione in merito al campo di applicazione dell'ordinanza. Il rapporto esplicativo è impreciso sulla percentuale a partire dalla quale gli impianti di depurazione delle acque di scarico che trattano sia acque reflue comunali che industriali risultano esclusi o meno dal contingentamento.

## **Art. 2**

Sulla scia di quanto chiesto dai Cantoni, la CCA e la VSA propongono che, nel quadro delle misure previste all'articolo 2, i processi svolti negli IDA rispettino sia le disposizioni in materia di sicurezza sia le direttive ambientali e sulla protezione dei lavoratori, che dovranno essere precise nel rapporto esplicativo e nel corrispondente articolo del progetto di ordinanza.

La CCA e la VSA chiedono inoltre che nel rapporto esplicativo venga esplicitato che i motori a combustione stazionari e dunque anche i gruppi elettrogeni d'emergenza (allegato 2 cifra 827 OIAt) devono rispettare le disposizioni vigenti.

LA SVU|ASEP, l'UFS e il WWF Svizzera accolgono con favore il fatto che la disposizione di misure di risparmio energetico avvenga per fasi e che le misure con conseguenze dirette sull'ambiente vengano attuate solo in secondo momento. Ritengono però essenziale, tenuto conto degli attuali problemi di qualità delle acque causati dai microinquinanti, che le misure con conseguenze dirette sull'ambiente vengano adottate solo dopo aver raggiunto il massimo risparmio energetico possibile negli altri settori. A tal fine, presentano due proposte diverse per adeguare la soglia di applicazione (tasso di contingentamento) delle misure con conseguenze dirette sull'ambiente.

La SVU|ASEP propone di introdurre una distinzione all'articolo 2 dell'ordinanza fra la disattivazione degli impianti di eliminazione dei microinquinanti e quella degli impianti di filtraggio. È improbabile che la disattivazione temporanea degli impianti di eliminazione dei microinquinanti in caso di penuria di energia elettrica abbia ripercussioni irreversibili sulle acque. I Cantoni possono prevedere delle deroghe, in particolare per i tratti iniziali dei corsi d'acqua sensibili. Al contrario, la disattivazione temporanea degli impianti di filtraggio dovrebbe essere considerata solo come «ultimo ratio». Di conseguenza, quest'ultima, a differenza di quella degli impianti di eliminazione dei microinquinanti dovrebbe essere disposta dai Cantoni solo se la percentuale di risparmio energetico è notevolmente inferiore all'85 per cento del tasso di contingentamento.

L'UFS e il WWF Svizzera suggeriscono invece di abbassare la soglia di applicazione delle misure per la prima fase di cui all'articolo 2 a un tasso di contingentamento di almeno l'80 per cento o superiore, invece che dell'85 per cento o superiore. Le misure previste nella seconda fase sarebbero attuate a partire da un tasso di contingentamento inferiore all'80 per cento. Tale modifica riguarderebbe solo gli impianti di eliminazione dei microinquinanti e non gli impianti di filtraggio, la cui disattivazione, secondo l'UFS e il WWF Svizzera, dovrebbe proprio essere eliminata dall'ordinanza; molti filtri consumano con le relative pompe infatti meno energia rispetto a quella usata per l'eliminazione dei microinquinanti, anche se si tratta di impianti fondamentali per garantire elevate prestazioni di depurazione. L'UFS e WWF Svizzera chiedono perciò che gli impianti di filtraggio non vengano mai disattivati, così da garantire almeno le prestazioni meccaniche minime di depurazione.

Per quanto riguarda la possibilità dei Cantoni di concedere deroghe in singoli casi conformemente all'articolo 2 capoverso 3 la SVGW propone di aggiungere una disposizione secondo la quale le deroghe sarebbero possibili anche nei casi in cui le misure di cui all'articolo 2 potrebbero compromettere l'approvvigionamento di acqua potabile a valle di un IDA centralizzato. La SVGW sostiene inoltre che la disattivazione di un IDA centralizzato comporterebbe rischi igienici derivanti dall'inquinamento delle risorse idriche e degli impianti di approvvigionamento. Il consumo energetico previsto per fare in modo che i consumatori elimino l'inquinamento dell'acqua potabile, bollendola, sarebbe di gran lunga superiore a quello della disattivazione degli IDA centralizzati.

La SVU|ASEP chiede di aggiungere una disposizione volta a incoraggiare gli IDA centralizzati a immagazzinare il gas di depurazione. I Cantoni devono poter ordinare in singoli casi il riempimento dei serbatoi di gas nella zona di distribuzione dell'IDA centralizzato, a condizione che i suoi gruppi elettrogeni di emergenza siano in grado di funzionare per più di 50 ore. In caso di un contingentamento dell'energia elettrica, occorrerebbe puntare su un aumento temporaneo della produzione di elettricità, nei limiti delle possibilità tecniche. Parallelamente, si raccomanda di attuare misure volte a intensificare la produzione di gas di depurazione tramite la valorizzazione dei co-substrati. Queste misure, soprattutto l'immagazzinamento del gas di depurazione prodotto a livello locale, mirano a consentire una produzione propria di elettricità, sia, ad esempio, attraverso generatori dotati di motori o turbine a gas sia attraverso un maggiore utilizzo di impianti di cogenerazione.

### Art.3

La SVU|ASEP, l'UFS e il WWF Svizzera faticano a comprendere le ragioni che impediscono di derogare le disposizioni dell'OIAt. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 gli impianti per il trattamento dell'aria di scarico dovrebbero essere disattivati, tranne quando sono rilevanti per la sicurezza dei lavori degli IDA centralizzati ed evitano di causare disturbi alla popolazione (emissione di odori sgradevoli). Secondo la SVU|ASEP e l'UFS sarebbe scorretto dover rispettare le disposizioni dell'articolo 2 capoverso 5 lettera b OIAt da un lato ma violare allo stesso tempo disposizioni sulla qualità delle acque, molto importanti dal

punto di vista ecologico. La salvaguardia delle acque rappresenta un aspetto fondamentale, così come evitare l'emissione di odori sgradevoli in determinate zone e per un periodo di tempo limitato.

Anche la CCA, come i Cantoni, chiede che nel rapporto esplicativo si definisca più precisamente il significato di «sostanze organiche in tracce» (utilizzato al posto di microinquinanti), che comprendono tra l'altro anche i farmaci.

#### **Art. 5**

L'AES chiede che l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL), responsabile dell'attuazione delle misure di gestione dell'energia elettrica, sia informata in merito alla rendicontazione. A tal fine, propone che le venga comunicato quotidianamente il prelievo di energia elettrica necessario agli IDA centralizzati per depurare le acque di scarico comunali. Questo è importante perché il controllo delle misure di gestione dell'energia elettrica richiede dati il più possibile precisi per garantire un'attuazione efficiente.

# Elenco dei partecipanti alla consultazione

## Cantoni

Cantone di Argovia (AG)  
Cantone di Appenzello Esterno (AR)  
Cantone di Appenzello Interno (AI)  
Cantone di Basilea Campagna (BL)  
Cantone di Basilea Città (BS)  
Cantone di Berna (BE)  
Cantone di Friburgo (FR)  
Cantone di Ginevra (GE)  
Cantone di Glarona (GL)  
Cantone dei Grigioni (GR)  
Cantone di Lucerna (LU)  
Cantone di Neuchâtel (NE)  
Cantone di Nidvaldo (NW)  
Cantone di Obvaldo (OW)  
Cantone di Sciaffusa (SH)  
Cantone di Svitto (SZ)  
Cantone di Soletta (SO)  
Cantone di San Gallo (SG)  
Cantone Ticino (TI)  
Cantone di Turgovia (TG)  
Cantone di Uri (UR)  
Cantone di Vaud (VD)  
Cantone del Vallese (VS)  
Cantone di Zugo (ZG)  
Cantone di Zurigo (ZH)

## Partiti politici

Unione Democratica di Centro (UDC)  
Partito Socialista Svizzero (PS)

## Associazioni mantello

Unione svizzera degli imprenditori  
Unione Sindacale Svizzera (USS)

## Altre organizzazioni

Associazione per l'acqua, il gas e il calore (SVGW)  
Conferenza dei servizi dell'ambiente della Svizzera (CCA)  
Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)  
Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (SVUASEP)  
Umweltfreisinnige St. Gallen (UFS)  
Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG)  
Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)  
Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)  
Vereinigung Aargauischer Abwasserreinigungsanlagen (VARA)  
WWF Svizzera